

Associazione Centro Culturale Assalem

Associazione Culturale di Promozione Sociale

Sede Legale: via Vittorio Veneto 232/234 Nonantola 41015 (MO)

Codice Fiscale 94118210361

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2022, il giorno 25, del mese di marzo, alle ore 18:00, presso la sede dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sig. Cherif Hafedh, verbalizza il sig.re Habib Manai.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è riunita così come previsto dallo statuto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

1) Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale al fine di poter ottenere l'iscrizione presso il registro regionale delle Associazioni della Regione Emilia Romagna.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dello statuto, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Cherif Hafedh

Il Segretario

Habib Manai



AGENZIA DELLO STATO
Ufficio Provinciale di Modena
15 APR. 2022

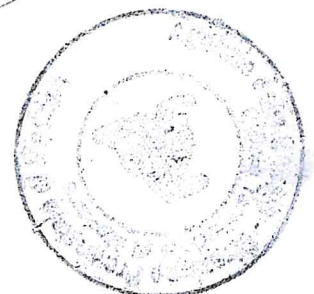
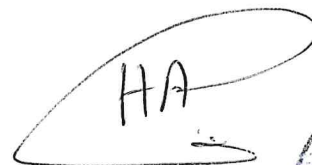
Registrato al n° 1947 del 15 APR. 2022

Controfirmato dal n° 3 del 15 APR. 2022

Completato il 15 APR. 2022

(*) Firma del delegato del Direttore Provinciale

CAPIRO G. MANAI





STATUTO dell'Associazione

“ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE ASSALEM APS”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, nonché della legge nazionale del 7 dicembre 2000 n. 383 e della legge regionale 34/2002 e successive modifiche, Ente del terzo settore nella forma di Associazione non riconosciuta, denominata: “ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE ASSALEM APS” con sede nel Comune di Nonantola, operante senza fini di lucro.

L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le proprie riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione e in modalità teleconferenza.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione persegue interessi collettivi, attraverso lo svolgimento continuativo di attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi, iniziative finalizzate a promuovere il dialogo interculturale e interreligioso e a favorire l'integrazione e la partecipazione dei cittadini nel tessuto sociale. In particolare, l'associazione si prefigge di:

- a) Favorire la socializzazione delle comunità immigrate tra loro e con il resto della comunità nazionale, nell'intento di realizzare l'armonia tra le diverse opzioni etiche e culturali nel superiore interesse del bene comune collettivo, della solidarietà e della pace;
- b) Favorire e rendere effettivo l'inserimento e la partecipazione dei soggetti e delle comunità non autoctone nel tessuto cittadino e più in generale nella società italiana, valorizzando le loro molteplici identità, attraverso la realizzazione di eventi culturali, promuovendo e gestendo luoghi di promozione sociale, per il tempo libero, di aggregazione e socializzazione ed altre attività ad esse accessorie;
- c) Collaborare con altri Enti e associazioni organizzando manifestazioni e dibattiti tesi a favorire gli scambi culturali, avvalendosi, per questo fine, della stampa e di ogni altro mezzo di comunicazione e diffusione;
- d) Sostenere con tutte le sue capacità la causa della giustizia, della pace, della salvaguardia dei diritti umani così come indicati nella carta dell'ONU, della cooperazione e solidarietà concreta in situazione di emergenza umanitaria;
- e) svolgere ogni altra attività connessa o affine alle finalità sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Svolgere attività culturali sul territorio;
2. Organizzare attività ricreative, sociali, culturali, educative, sportive e artistiche;

3. Nell'ambito della più ampia finalità di integrazione sociale e culturale - tendente all'aggregazione e alla partecipazione dei soggetti componenti il tessuto sociale - coinvolgere i singoli e le loro famiglie e diffondere il messaggio della pace e della giustizia;
4. Svolgere attività di sostegno a persone in difficoltà per ragioni sociali, sanitarie o per situazioni legate ad emergenze umanitarie;
5. Svolgere attività di utilità sociale a favore di cittadini italiani e stranieri, parte del tessuto sociale italiano;
6. Promuovere la cultura della legalità e della pace tra i popoli;
7. Fornire sostegno extra-scolastico agli studenti, per facilitarne il successo negli studi e la realizzazione formativa, e prevenirne la dispersione scolastica, la povertà educativa, il bullismo e l'emarginazione sociale;
8. Promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, al fine di migliorare la comprensione reciproca tra le varie componenti della società italiana ed europea;
9. Promuovere la conoscenza e la comprensione della lingua araba e della cultura islamica;
10. Ricevere donazioni da soggetti residenti nel territorio italiano e residenti all'estero;
11. Raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta ed indiretta di strutture, interventi e servizi funzionali alla realizzazione degli scopi dell'associazione;

L'associazione inoltre potrà compiere operazioni correlate allo scopo associativo, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, con l'obbligo di reinvestire nell'attività culturale gli eventuali proventi e con divieto di diversa utilizzazione e distribuzione tra gli associati.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Art. 4 ***Membri dell'Associazione***

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche senza scopo di lucro, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 ***Criteri di ammissione ed esclusione dei soci***

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell'Associazione pur non rientrando tra quanti l'hanno costituita.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

1. per decesso;
2. per recesso;
3. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
4. per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. In caso di esclusione, l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci avvenuta a seguito della delibera dell'Assemblea che ha ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo

fissato per la prima - l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per **modificare lo statuto** occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo **scioglimento dell'associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione-

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo delibera:

1. le proposte di modifica dello statuto dell'associazione, da sottoporre all'assemblea dei soci;
2. i programmi delle attività;
3. l'ammissione di nuovi soci;
4. l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
5. il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
6. i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
7. tutti gli atti che comportino variazione del patrimonio;
8. la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
9. tutte le questioni che non siano riservate alla competenza degli altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 2 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo, o in assenza al membro più anziano. In caso di accertato

definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dall'Assemblea.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 12

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.